**Cass. Pen., III, n. 4948 del 08/02/2012 – Pres. Teresi – Rel. Lombardi – Ric. Hunianu**

**Rifiuti** – Trasporto illecito – Confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto - Presupposti

*In tema di trasporto illecito di rifiuti, sanzionato ex art. 256 D.L.vo n. 152/2006, deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente*

Considerato in fatto e diritto

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 27.6.2011 nell'ambito delle indagini a carico di Dan Costantin per il reato di cui all'art. 256 del D. Lgs n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con l'automezzo oggetto della misura cautelare senza la prescritta autorizzazione. Il Tribunale ha osservato che ai sensi dell'art. 259 del medesimo decreto legislativo è obbligatoria la confisca dell'automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento e che tale previsione normativa giustifica l'applicazione della misura cautelare.

Si è osservato inoltre che il ricorrente, pur risultando terzo proprietario dell'automezzo, non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'Hunianu, denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 240 c.p.

Si deduce, in sintesi, che l'Hunianu è estraneo al procedimento penale iniziato a carico del Dan Costantin e che per la sua qualità di terzo proprietario dell'automezzo è escluso che possa esserne disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., richiamato dall'art. 259 del D. Lgs n. 152/2006, sicché non si giustifica neppure la applicazione della misura cautelare nei suoi confronti.

Sul punto si richiama una sentenza di questa Corte, sez. III, n. 14039 del 13.1.2011, Marchetti, con la quale è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale, la sentenza che aveva disposto la confisca di un autocarro appartenente a terzo estraneo alla commissione del reato.

Il ricorso non è fondato.

La sentenza citata dal ricorrente si riferisce a fattispecie diversa da quella in esame, non solo perché detta pronuncia ha ad oggetto la misura di sicurezza patrimoniale, mentre il presente giudizio è relativo alla misura cautelare, ma anche e soprattutto perché costituisce applicazione di un quadro normativo diverso.

La predetta sentenza si è pronunciata sul ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti per il reato di cui all'art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 210/2008, che sanziona come delitto, tra l'altro, il trasporto, senza la prescritta autorizzazione, di rifiuti nei territori nei quali vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992.

Il citato art. 6, comma 1 bis, dispone che nell'ipotesi di sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.

La disposizione citata è stata già interpretata da questa Corte nel senso che la confisca obbligatoria del veicolo segue solo alla sentenza di condanna e non anche a quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (sez. ID, 16.10.2009 n. 40203, Grimaldi, RV 244955).

Il giudice di merito, nel caso esaminato da quella sentenza, pertanto, aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., per il cui terzo comma - e fatta salva l'ipotesi delle cose elencate nel comma secondo n. 2) - non può essere disposta la misura di sicurezza patrimoniale se la cosa appartiene a persona estranea alla commissione del reato.

L'art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce, invece, che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento a reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Nulla prevede la disposizione citata con riferimento all'ipotesi di appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea alla commissione del reato.

La giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, interpretato la norma in senso costituzionalmente compatibile, affermando che deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano, RV 241771; sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre, RV 240551; sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola, RV 229010).

Orbene, l'ordinanza impugnata, nel respingere l'istanza di riesame presentata dall'Hunianu, ha osservato che l'istante non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà, con motivazione coerente con l'enunciato principio di diritto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.